

GESTORE - AVV. ELENA DI MEO

PIANO del CONSUMATORE

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura R.G. n° 1168/2019 avente ad oggetto: Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 - Piano del Consumatore proposto da [REDACTED]

Il Giudice Delegato dott. Francesca Vitale

vista l'istanza del ricorrente [REDACTED] (nato a C [REDACTED] 5, c.f. [REDACTED]) e [REDACTED], entrambi residenti in Roma alla Via [REDACTED] per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis, l. 3/2012;

rilevato che i debitori in stato di sovraindebitamento possono proporre ai creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC del 18.01.2019 e successive integrazioni, a firma dell'Avv. Elena Di Meo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Roma;

rilevato:

- che i ricorrenti sono entrambi "consumatori" ex art. 6 l. 3/2012, in quanto persone fisiche che hanno assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali e, segnatamente, per l'acquisto della prima casa e per coprire precedenti pendenze debitorie contratte dal padre per il sostentamento della famiglia;

- che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. 3/2012, i ricorrenti:

non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non hanno dichiaratamente mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

non hanno subito per cause ad essi imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della l.3/2012;

- che, come attestato nella relazione dell'OCC, la documentazione fornita risulta completa e idonea a consentire la completa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei debitori e del loro nucleo familiare (e della società in nome collettivo di cui i debitori sono soci), oltre che a determinare l'esatta evoluzione dell'esposizione debitoria, le cause e le modalità con cui la stessa si è generata;

- che, per quanto emerge dalla relazione dell'OCC e dai documenti di causa, la complessiva posizione debitoria (escluse spese della presente procedura) a carico dei ricorrenti è pari a circa € 170.709,00 di cui:

a) € 152.043,83 nei confronti della cessionaria della Banca mutuataria, interamente garantite da ipoteca immobiliare (di cui € 147.043,83 quale residuo debito riveniente dal mutuo ipotecario contratto nel 2007 per l'acquisto dell'abitazione di famiglia - in ciò includendo € 128.699,31 a titolo di capitale e il residuo per rate e gli interessi insoluti- ed € 5.000,00 quali spese legali liquidate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca creditrice);

b) € 18.369,3 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in via privilegiata, a saldo di pregresse pendenze a carico dei ricorrenti (perlopiù rivenienti dal mancato pagamento di oneri connessi alla snc) come successivamente "rottamate", a saldo e stralcio, con i provvedimenti della medesima Agenzia dell'11.10.2019 (docc. 38, 39, fasc. ricorrenti);

ritenuto:

- che gli istanti versano in uno stato di sovraindebitamento, non possedendo altri beni immobili oltre la superficie della casa di abitazione sulla quale grava la predetta garanzia ipotecaria e percependo un reddito complessivo familiare (anche includendo la pensione di vecchiaia di cui è titolare il padre e gli emolumenti derivanti dalla recente assunzione del Signor [REDACTED] di circa € 3.300,00, insufficiente a garantire il sostentamento di un nucleo familiare composto da n. 4 persone ed a sostenere l'integrale pagamento dei residui debiti sopra indicati;
- che, infatti, solo parte di tali redditi risultano certi (esattamente nella misura di € 839,00, rivenienti dalla pensione del signor [REDACTED] padre dei debitori, e di € 1.500,00 rivenienti dallo stipendio del Signor [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato), essendo diversamente la restante parte comunque connessa all'alea dell'andamento dell'attività d'impresa della [REDACTED] and Co. Snc che, in ogni caso, registra redditi di impresa medi pari e non superiori a € 1.000,00 mensili;
- che, inoltre, relativamente al fabbisogno indicato come necessario per il sostentamento di un nucleo familiare di quattro persone (pari ad € 920 mensili), si ritiene che lo stesso vada correttamente "attualizzato" rispetto al tempo trascorso dalla data in cui è stato stimato, ossia gennaio 2019 (doc. 27, allegato alla Relazione OCC), agli importanti aumenti inflattivi, delle bollette di tutte le principali utenze e dei carburanti nelle more registrati oltre che di eventuali spese ordinarie ulteriori non incluse in predetto calcolo (es., correnti spese farmaceutiche, mediche, ordinarie riparazioni dell'immobile o dei mezzi di locomozione, etc);
- che, pertanto, l'ammontare delle spese necessarie per la sopravvivenza di un nucleo familiare di 4 componenti vada quanto meno riportato all'importo dell'assegno sociale fissato per il 2022, ossia in € 468,10 pro capite (e ciò a non voler tener conto di quello maggiore del cd. "minimo vitale", fissato per il 2022 in € 702,15 e indicato *ex lege* come il "minimo impignorabile" per garantire il rispetto dei basilari diritti individuali, a seguito della sentenza n. 506 del 2002 dalla Corte Costituzionale ed in applicazione dell'art 38 Cost. e all'art. 34, comma 3, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);
- che, per quanto sopra, il *quantum* minimo indispensabile per la decorosa sopravvivenza di un nucleo di 4 persone va ragionevolmente attualizzato quanto meno in € 1.872,40;
- che la complessiva esposizione debitoria oggi a carico degli istanti (pari a € 147.043,83 a favore del creditore pignoratorio e pari a € 18.369,3 a favore dell'Agenzia delle Entrate) appare sproporzionata rispetto alle loro capacità reddituali, ove considerate al bisogno aggiornato per il loro sostentamento, tant'è che agli stessi sono stati accordati i benefici della rottamazione delle cartelle esattoriali (anche in ragione del basso reddito) e, soprattutto, il supporto finanziario previsto dalla legge 14/2015 a favore dei soggetti sovraindebitati "a rischio usura" con riferimento sia all'anticipo per le spese in prededuzione della corrente procedura (pag. 14, Relazione dell'OCC del 18 gennaio 2019) e sia al debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 31, allegato Memoria Integrativa dei ricorrenti del 10.04.2019);

rilevato:

- che il piano proposto prevede il pagamento:
  - a) di spese in prededuzione relative alla presente procedura (allo stato solo parzialmente quantificate), il cui acconto è stato già anticipato dal Fondo Antiusura a cui verrà rimborsato con modalità agevolate ancora da determinare che, comunque, allo stato, l'OCC stima saranno di ratei mensili pari ad € 130,00 (pag. 3, Integrazione della relazione dell'OCC del 25 ottobre 2019);
  - b) € 68.000,00 a saldo e stralcio del credito pignoratorio, di cui € 65.000,00 (pari al 55 % circa dell'ammontare totale) per il credito riveniente dal mutuo ipotecario ed € 3.000,00 (pari al 60 % dell'ammontare totale) per il credito relativo alle spese giudiziarie del giudizio di pignoramento immobiliare (attualmente sospeso nelle more della presente procedura), da versare in n. 113

rate mensili di € 600,00 l'una decorrenti dalla data dell'omologa (per un totale di nove anni e cinque mesi);

- che, pur fornendone dettagliata e puntuale documentazione, gli istanti hanno dichiaratamente escluso dal piano la posizione debitoria pendente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, essendo la stessa stata oggetto di richiesta di "rottamazione" *ex lege* e poi di stralcio da parte dell'Ente creditore fino a complessivi € 18.486,42 (pari al 36,82 % dell'importo originario di € 57.207,07) a condizione del rispetto dei termini e delle modalità di pagamento fissati dall'Ente stesso, il cui adempimento è garantito e sostenuto (ove necessario) con anticipi da parte dell'Associazione [redacted] – Fondo per la solidarietà (all. 26 al fasc. OCC; all. 31, 38 e 39, fascicolo ricorrenti; pag. 2, Nota Integrativa OCC del 9.12.2019);

- che, sulla scorta della documentazione fornita dai ricorrenti e dalle indagini effettuate nello svolgimento del suo incarico, l'OCC ha attestato la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione del probabile esito della procedura esecutiva immobiliare in corso e, comunque, in quanto atta ad offrire "la massima soddisfazione possibile del proprio credito" ad entrambi i creditori "in base alle effettive possibilità delle parti ed in virtù degli strumenti normativi a disposizione delle stesse" (pag 6, Memoria autorizzata dell'OCC del 10 aprile 2019) ;

- che, in particolare, l'OCC ha ritenuto congrua la somma offerta nel piano al creditore pignoratizio rispetto all'effettivo valore di realizzo attraverso l'alternativa liquidatoria (esecutiva o sul libero mercato) in ragione:

a) delle caratteristiche proprie del diritto cedibile in sede esecutiva – la sola proprietà superficaria– di per sé sufficienti a comprometterne il positivo esito dell'attività liquidatoria ovvero, comunque, a diminuirne grandemente l'appetibilità dell'acquisto e conseguentemente il prezzo di vendita;

b) della ragionevole aspettativa di vita del beneficiario del diritto di abitazione gravante sull'immobile;

c) degli infruttuosi tentativi di vendita già intercorsi in sede esecutiva (e di quelli ulteriori presumibili) con conseguente ribasso del prezzo di una possibile vendita rispetto a quello originariamente fissato e destinato, quindi, a essere non di molto discostante (se non inferiore) a quello offerto al creditore pignoratizio nel piano;

- che l'OCC, con Memoria Autorizzata del 10 aprile 2019, ha attestato il rispetto della *par condicio creditorum* nel piano proposto (pag. 4), anche in ragione dell'intervento del Fondo Antiusura;

- che tali conclusioni dell'OCC appaiono condivisibili in quanto confortate dall'ampia documentazione in atti, dai generali dati relativi all'esito delle vendite immobiliari in sede esecutiva e ulteriormente confermate, in termini di ragionevolezza, dal sopravvenuto, noto e significativo generale ribasso del mercato immobiliare registrato a partire dal 2020 in conseguenza della pandemia del COVID-19;

- che, relativamente alle modalità di pagamento proposte, il piano prevede una rateizzazione del pagamento del creditore pignoratizio eccedente il limite annuale indicato dall'art. 8, comma 4, l. 3/2012 (esattamente in 113 rate mensili di importo pari a € 600,00, per una durata complessiva di anni 9 e 5 mesi);

- che l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, nella parte in cui fissa per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca il limite di durata di un anno dalla sua omologa, non è da intendersi di portata imperativa ed è pertanto derogabile dalle parti. E' dunque omologabile il piano del consumatore anche ove preveda un termine di pagamento superiore ad un anno "purché sia data ai titolari di tali crediti...la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del consumatore" (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conf. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17391);

- che, ai sensi dell'art. 11 l. 3/2012, in mancanza di una espressa manifestazione di dissenso da parte del creditore ritualmente informato della proposta di esdebitazione contenuta nel piano da far pervenire

almeno 10 giorni prima dell'udienza, è da ritenersi "prestato" il consenso da parte del medesimo creditore nei termini del piano comunicatogli (sulla natura sostanziale e non processuale del termine: Tribunale Vicenza, 30 settembre 2021. Est. Limitone);

- che, nel procedimento in questione, né il cessionario del credito ipotecario né l'Ente di riscossione hanno nel termine di cui al comma primo dell'art. 11 l.3/2012 provveduto a depositare una propria esplicita manifestazione di consenso (o, nell'ipotesi di dissenso) al piano, nonostante ne abbiano ricevuto puntuale e tempestiva comunicazione (in uno al decreto del 28.03.2019 emesso da Codesto Tribunale) via pec da parte dell'OCC ai sensi dell'art. 10, comma 1, l. 3.2012;

- che, pertanto, nel caso di specie, ai sensi del medesimo comma primo dell'art. 11 l.3/2012, può ritenersi sussistente il silenzio-assenso del creditore pignoratizio a cui è stato sottoposto il piano in esame, non solo per il *quantum* offerto ma anche relativamente alla tempistica ivi proposta per il suo pagamento;

- che, anche a voler prescindere da quanto sopra, il piano proposto dai ricorrenti, sebbene preveda un parziale pagamento del creditore pignoratizio e una dilazione dello stesso, è da ritenersi conveniente per il medesimo creditore, ed in quanto è tale ammissibile, garantendo un pagamento certo (a fronte del probabile esito negativo o comunque meno fruttuoso della procedura esecutiva in corso), sostenibile da parte dei ricorrenti in uno al terzo obbligato (doc. 21, fasc. ricorrenti) e non inferiore a quello che concretamente otterrebbe in caso di liquidazione coattiva, tenendo conto anche degli oneri e spese ad essa connessi (*ex multis*: Trib. Bologna, 23 gennaio 2022. Est. Rimondini);

- che, da ultimo, risulta essere stata provata la meritevolezza dei debitori istanti, avendo questi:

a) all'epoca della stipula del contratto di acquisto, redditi familiari sufficienti di assolvere le relative obbligazioni, venuti meno solo nel tempo e per cause a loro non imputabili (perdita di lavoro);

b) cercato attivamente di porre rimedio alla loro sopravvenuta incapacità di adempiere (fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste dall'OCC; creandosi un'attività autonoma; trovando diversa occupazione lavorativa, cercando di definire ogni pendenza);

c) non contratto ulteriori debiti (carte di credito, finanziamenti, etc) atti ad aggravare la loro sovraesposizione debitoria;

- che, per quanto sopra esposto, dalla documentazione in atti, si ravvisano i presupposti di ammissibilità alla procedura di cui agli artt. 7 e ss l. 3/2012;

**P.Q.M.**

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da

[REDACTED] e

[REDACTED] entrambi residenti in Roma alla Via [REDACTED] come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it) a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.,

Roma, 11.05.2022.

Il Giudice

dott. Francesca Vitale